

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 674)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 7^a Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati
nella seduta del 21 maggio 1969 (V. Stampato n. 598)*

presentato dal Ministro della Difesa

(GUI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(COLOMBO EMILIO)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 28 maggio 1969*

Modifica dell'articolo 29 della legge 1° marzo 1965, n. 121, sugli organici, reclutamento, stato giuridico e avanzamento del personale delle bande dell'Arma dei carabinieri e della Aeronautica militare ed istituzione della banda dell'Esercito

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il secondo comma dell'articolo 29 della legge 1° marzo 1965, n. 121, è sostituito dal seguente:

« L'ufficiale nella riserva di cui al comma precedente che risulti vincitore del concorso consegue la nomina col grado e l'anzianità posseduti. Nei suoi riguardi, ai fini della promozione a maggiore, il periodo di permanenza nel grado di capitano, di cui all'articolo 7 della presente legge, è ridotto a 4 anni ».

Art. 2.

All'ufficiale maestro direttore della banda dell'Esercito, istituita con la legge 1° marzo 1965, n. 121, è attribuita l'indennità mensile di cui all'articolo 2 della legge 26 luglio 1961, n. 710.

Art. 3.

All'onere annuo di lire 125.000, derivante dall'attuazione dell'articolo 2 della presente legge, sarà provveduto con gli stanziamenti del capitolo 1515 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1969 e dei corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.